

Settore lavoro

Servizio
per l'occupazione
dei disabili

Direzione centrale
sviluppo economico,
formazione e lavoro

Viale Jenner 24
20159 Milano

Telefono 02-7740 4040
Fax 02-7740 6434
info.disabili@provincia.milano.it



Provincia
di Milano

informativa aggiornata al 20 Dicembre 2010

(Regime transitorio)

FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI per assunzioni effettuate sino al 31/12/2007 ai sensi ex art. 13 della Legge 68/99.

regolamentazione: Decreto 13 gennaio 2000, n. 91

Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VII/ 5341 del 2 luglio 2001

Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VII/13628 del 14 luglio 2003

Decreto dir. gen. Formazione Istruzione Lavoro regione Lombardia n. 12578 del 28 luglio 2003

L'art. 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007, 247 di attuazione del protocollo sul welfare ha sostituito l'art. 13 della L. n. 68/1999 in merito agli incentivi all'assunzione

Il riformato art 13 si applica pertanto solo per assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Per gli inserimenti lavorativi effettuati sino al 31 dicembre 2007 di persone disabili per i quali i datori di lavoro abbiano già presentato richiesta di ammissione alle agevolazioni si continua ad applicare il sistema della FISCALIZZAZIONE degli oneri contributivi.

<p>fiscalizzazione totale (100%) per la durata massima di 8 anni, compatibilmente con le risorse economiche disponibili</p>	<ul style="list-style-type: none">- invalidi civili o del lavoro con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità;- invalidi civili o del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%- persone non vedenti e sordomute- invalidi di guerra e di servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e successive modificazioni (invalidi di guerra e di servizio);
<p>fiscalizzazione totale (50%) per la durata massima di 5 anni, compatibilmente con le risorse economiche disponibili</p>	<ul style="list-style-type: none">- invalidi civili e del lavoro con riduzione lavorativa tra il 67% ed il 79% per lavoratori con riduzione lavorativa tra il 67% ed il 79%.- invalidi di guerra e di servizio con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e successive modificazioni (invalidi di guerra e di servizio);
<p>▶ Rimborso forfettario parziale delle spese sostenute, sino ad un massimo dell'80%, a seguito di assunzione di disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% :</p> <ul style="list-style-type: none">→ trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile (rimborso entro il limite massimo di euro 7.500)*;→ apprestamento di tecnologie di telelavoro (rimborso entro il limite massimo di euro 7.500)*;→ rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile; <p>La quota di cui si chiede il rimborso non può costituire oggetto di analoghi rimborsi richiesti, per la medesima assunzione, ai sensi della L. 113/85 art. 8 ovvero di altre normative. Questa circostanza dovrà essere autocertificata nella richiesta presentata dalle aziende.</p> <p>* il limite di euro 7.500 è fissato nella d.g.r. n. 13628 del 14 luglio 2003; per le annualità antecedenti il 2003 il limite è quello fissato dalla d.g.r. n. 5341 del 2 luglio 2001 di lire 10.000.000 pari ad euro 5.164,57.</p>	
<p>▶ Rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per l'assicurazione per la responsabilità civile a favore disabili che svolgano attività di tirocinio finalizzata all'assunzione (art. 13, comma 3).</p>	

► **soggetti aventi diritto**

Hanno diritto alla fiscalizzazione contributiva esclusivamente i datori di lavoro privati, nonché gli enti pubblici economici anche non soggetti agli obblighi di assunzione, che abbiano già formalizzato la RICHIESTA¹ di accesso alle agevolazioni per assunzioni effettuate sino al 31/12/2007 e che:

- a. abbiano stipulato la **convenzione** ai sensi dell' art. 11 legge 68/99, nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate;
- b. abbiano proceduto, entro la scadenza della convenzione precedentemente stipulata, alla **assunzione** di disabile iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b. aver **comunicato il controvalore economico** dell'agevolazione precedentemente richiesta.

N.B.: Le trasformazioni a tempo indeterminato di assunzioni **a tempo determinato effettuate anteriormente al 1/01/2008 (e cioè entro il 31 dicembre 2007)** saranno imputate al fondo cui è stata precedentemente imputata la richiesta di agevolazione per il rapporto a tempo determinato, generalmente corrispondente all'anno di assunzione a tempo determinato (ante 2008), e pertanto rientreranno nella tipologia di agevolazione **FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI previdenziali ed assistenziali** entro il massimo degli anni previsti dalla legge e comunque nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie.

Attenzione: - **NON SONO AMMISSIBILI NUOVE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONI IN ANNI ANTECEDENTI IL 2008**

Per le assunzioni effettuate a partire dal 1/01/2008 si applica il sistema delle INCENTIVAZIONI (vedere apposita informativa)

► **non ammissibilità**

Non sono ammesse alle agevolazioni le richieste relative ad assunzioni carenti di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente, ed inoltre:

- *assunzioni in convenzione di lavoratori che abbiano già avuto con la stessa azienda, un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti, instaurato non ai sensi di una convenzione;*
- *assunzioni in convenzione art. 11 legge 68/99 effettuate tramite passaggio diretto, in quanto non riguardano soggetti disoccupati al momento del passaggio (dal 01/02/2003 data di entrata in vigore del Decreto Leg.vo 297 del 19 dicembre 2002 non è comunque più possibile effettuare passaggi diretti);*
- *riconoscimento in quota disabili di lavoratori già in forza, o divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro.*

► **La comunicazione del controvalore economico²**

I datori di lavoro, per l'assunzione per la quale sia stata inoltrata richiesta di ammissione alle agevolazioni, sono tenuti a presentare **entro il 20 di gennaio di ogni anno** il modello dichiarazione controvalore economico (*anno*)/CONTRIBUTI relativo agli oneri previdenziali e assistenziali sostenuti nell'anno precedente.

¹ PRECEDENTE INFORMATIVA: La **richiesta** di accesso alle agevolazioni **deve essere presentata**, all'ufficio competente della Provincia, subito dopo l'avvenuta assunzione e comunque entro il termine ultimo del **20 gennaio** dell'anno successivo all'assunzione.

La **domanda, per ogni singola assunzione, deve essere presentata una sola volta** mentre dovrà essere trasmessa ogni anno la comunicazione degli oneri effettivamente sostenuti e di cui si richiede il rimborso.

In merito alla **domanda di rimborso delle spese sostenute** per quanto previsto dall'art. 13 lettera c) si evidenzia che la stessa dovrà essere corredata da una relazione in merito all'utilità del lavoro che si rendono necessari e da copia del preventivo di spesa;

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI NELL'ANNO DI ASSUNZIONE E COMUNQUE ENTRO I TERMINI SOPRA INDICATI ESCLUDE, L'AZIENDA DALL'AMMISSIONE AI BENEFICI PER QUELL'ASSUNZIONE.

² PRECEDENTE INFORMATIVA: Entro il **20 gennaio** di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di assunzione, l'Azienda **deve inoltrare** all'ufficio competente della Provincia di Milano la comunicazione del controvalore economico relativo alla singola agevolazione richiesta, in particolare:

- l'ammontare dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro effettivamente dovuti agli Istituti previdenziali ed assistenziali in relazione alle retribuzioni corrisposte, nell'anno antecedente, al disabile assunto;
- **l'ammontare degli oneri assicurativi e per la responsabilità civile per tirocini finalizzati all'assunzione per quanto previsto all'art. 13, c. 3;**
- **la rendicontazione delle spese sostenute.**

Si fa presente che l'invio della suddetta comunicazione, nel termine di cui sopra, è **ad esclusiva cura e responsabilità dell'Azienda** in quanto l'ufficio competente non invierà nessuna lettera di sollecito in merito.

Considerato che non è possibile prevedere la durata delle agevolazioni per le assunzioni ammesse e che in ogni esercizio finanziario potrebbero determinarsi risorse residue, si raccomanda di inviare ogni anno il modulo per la dichiarazione dei contributi versati sino alla scadenza dei 96 mesi o dei 60 mesi – dalla data di assunzione - previsti dalla legge in relazione al grado di invalidità del lavoratore assunto.

ECCEZIONE: - assunzioni effettuate dal **2000 al 2002**: NON è più dovuto il modello contributi;
- assunzioni effettuate nell'anno **2003 trasmettere contributi anno 2010**.

Tale eccezione in quanto la durata delle agevolazioni per le assunzioni riferite ai suddetti anni è stata definita come sotto specificato:

Categoria invalidità	% di Invalidità	% di fiscalizzazione	durata agevolazione		Solo per i casi cui è stato riconosciuto il PROLUNGAMENTO dell'agevolazione		
disabilità Intel./psichica	tutte	100%	3 anni	(36 mesi)	Max 7 anni	(84 mesi)	* vedi nota
	80 - 100	100%	3 anni	(36 mesi)	Max 7 anni	(84 mesi)	* vedi nota
	67 -79	50%	3 anni	(36 mesi)			

Casi di prolungamento:
il prolungamento è stato previsto per le sole fiscalizzazioni del 100% e, tra queste, **solo per** le assunzioni per le quali la Provincia ha inviato nota nr. 172617 del 23/07/2007, in particolare per quelle per le **quali i datori avevano trasmesso in tempo utile i modelli riferiti ai contributi degli anni come sotto specificato:**

ASSUNZIONI	anno	termini
	2000	dichiarazioni contributive per l'anno 2003 o per l'anno 2004 trasmesse entro il termine per quegli anni stabilito
	2001	dichiarazioni contributive per l'anno 2003 o per l'anno 2004 trasmesse entro il termine per quegli anni stabilito
	2002	dichiarazioni contributive per l'anno 2004 o per l'anno 2005 trasmesse entro il termine per quegli anni stabilito
	2003	dichiarazioni contributive per l'anno 2005 o per l'anno 2006 trasmesse entro il termine per quegli anni stabilito

Modello dichiarazione controvalore economico 2010/CONTRIBUTI

➤ **La mancata comunicazione del controvalore economico dell'agevolazione richiesta, o l'inoltro oltre il termine sopra indicato, esclude l'Azienda dal beneficio per l'anno di riferimento.**

L'Azienda **cesserà la trasmissione della comunicazione** del controvalore economico l'anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, ed inoltre quando:

- avrà ricevuto da parte dell'ufficio competente della Provincia comunicazione di diniego dell'agevolazione richiesta;
- sarà scaduto **definitivamente** il periodo della durata dell'agevolazione

▶ **Durata dell'agevolazione "CONTRIBUTIVA":**

La durata dell'agevolazione contributiva concessa varia in relazione a ciascun anno di assunzione, in quanto dipendente sia dalle risorse finanziarie del fondo nazionale assegnate alla Provincia, sia dall'onere conseguente alle richieste avanzate dalle aziende.

▶ **Decadenza dal beneficio**

Costituiscono motivi di **decadenza** dal beneficio le seguenti fattispecie:

- ➔ la **conclusione del rapporto di lavoro** del soggetto disabile la cui assunzione costituiva il presupposto stesso della richiesta di agevolazione. In questo caso la decadenza decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- ➔ scadenza della durata dell'agevolazione concessa;
- ➔ l'accertamento, effettuato dalla Provincia nell'ambito dei controlli eseguiti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, della **non veridicità** delle dichiarazioni rilasciate dall'azienda in ordine a qualsiasi elemento ivi contenuto;

► **Compatibilità' dell'agevolazione "contributiva" con altre agevolazioni**

Qualora l'azienda richiedente usufruisca per la medesima assunzione di altre agevolazioni, quali, ad esempio, per apprendistato, contratto formazione lavoro, lavoratori in mobilità, lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi od in CIGS da uguale periodo, ecc., il rimborso degli oneri versati per l'assunzione o delle spese sostenute per interventi è limitato alla **quota parte rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro.**

La Direzione Generale Formazione Lavoro della Regione Lombardia con nota E1.2003.0097819 del 25 maggio 2003 infatti si è così espressa:

“è da ritenersi cumulabile – non rilevandosi alcun impedimento normativo – la fiscalizzazione concessa ai sensi dell'art.13 della L. 68/99 con altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente, purché entri il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi

◦ La fruizione di diversi benefici giuridicamente concedibili ha comunque come presupposto la contestualità degli stessi e sempre che non comporti il superamento del limite massimo del 100% degli oneri dovuti: laddove il cumulo dovesse superare il predetto limite, le agevolazioni contributive saranno concesse, ma solo in successione temporale e sempre a copertura della quota residuale sino al predetto limite del 100%.

◦ In ordine ad inserimenti lavorativi pregressi, per i quali il cumulo dei benefici abbia eventualmente comportato il superamento del tetto massimo dovuto quale sgravio contributivo, l'INPS procederà ad idonei controlli ed ad opportune forme di recupero di quanto erogato in eccedenza.”

Inoltre, l'INPS, con messaggio 33491 del 19/10/2004 ha fornito un ulteriore chiarimento affermando che l'azienda deve prima applicare l'agevolazione diversa da quella prevista dall'art. 13 della legge 68/99 (secondo le consuete modalità di conguaglio in DM10) e poi calcolare, **sull'intero imponibile**, la fiscalizzazione prevista dalla legge 68/99, fino al raggiungimento del tetto massimo del 100% dei contributi a suo carico.

► **Modalità' di concessione e di rimborso delle agevolazioni**

Nel richiamare quanto esposto nella premessa della presente nota, il Servizio per l'occupazione dei disabili, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione agli incentivi, accertata la sussistenza degli stessi, accertata inoltre la disponibilità delle risorse finanziarie, ed esperita, se necessario, la procedura di cui al punto 6 della presente nota comunica all'azienda la concessione dell'agevolazione e la durata della stessa.

In fasi successive, il servizio dispone la liquidazione dei rimborsi contributivi previa richiesta all'azienda di presentazione modello IRES in applicazione dell'art. 28 del DPR n. 600 del 29/9/1973.

► **Modalità' di concessione e di rimborso delle agevolazioni**

In caso di **trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda**, i contributi verranno concessi al nuovo soggetto, per la parte residua, **previa domanda su apposita modulistica predisposta** dalla Provincia. A tal fine, il nuovo beneficiario dovrà provvedere a produrre alla Provincia, nei termini e nei modi da quest'ultima definiti, la documentazione probante l'avvenuta variazione.

-  [Modello modifica società](#)

► **Stato dei Rimborsi**

Con l'occasione si informano i datori di lavoro che a tutt'oggi la situazione dei rimborsi è la seguente:

oneri	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo																
2000	R	R	R	R	R	R	R	.	.							
2001		R	R	R	R	R	R	i.c.	.	.						
2002			R	R	R	R	R	i.c.		.	.					
2003				i.c.	i.c.	i.c.	i.c.	i.c.			.	.				
2004					i.c.	i.c.	i.c.	i.c.	i.c.							
2005																
2006																
2007																

R.= oneri rimborsati

i.c. = oneri in corso di rimborso

► **Rinvio**

Quanto esposto nella presente nota potrà subire variazioni a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi e/o regolamentari successivi a quelli qui richiamati.